COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

84.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Variazione nella composizione della Commissione:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Andreis Sergio (Verde) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 4, 7

Bonsignore Vito (DC) 8

Boselli Anna Milvia (PCI) 8

Cerutti Giuseppe (PSI) 7, 10

D'Angelo Guido (DC) 6

Galli Giancarlo (DC), *Relatore* 8

Manfredi Manfredo (DC) 8, 9

Piermartini Gabriele (PSI) 8, 9

Ronchi Edoardo (Misto) 3, 5, 8

Verifica del numero legale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il presidente del gruppo liberale ha comunicato che il deputato Attilio Bastianini entra a far parte della VIII Commissione in sostituzione del deputato Raffaele Costa, passato ad altra Commissione. Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, l'onorevole Savino Melillo, membro del Governo, è sostituito dall'onorevole Attilio Bastianini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricordo che nella seduta del 14 novembre scorso la Commissione ha approvato i subemendamenti 0. 1. 2. 21 e 0. 1. 2. 20, e respinto il subemendamento 0. 1. 2. 22. Ricordo altresì che gli emendamenti e subemendamenti 1. 1, 0. 1. 2. 1, 1. 02, 0. 1. 22. 1 e 1. 022 sono stati ritirati e che nella stessa seduta si è deliberato di accantonare l'esame del subemendamento 0. 1. 2. 50 e dell'emendamento 1. 2.

Passiamo, dunque, alla votazione del subemendamento Boselli 0. 1. 2. 50.

SERGIO ANDREIS. Ritengo che il subemendamento dovrebbe essere ripreso al termine dell'esame degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Andreis che il subemendamento in questione è legato all'emendamento 1. 2 del relatore, pertanto deve essere votato per consentire alla Commissione di esprimersi sull'emendamento del relatore.

L'onorevole Ronchi ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

EDOARDO RONCHI. L'emendamento del relatore tocca, a mio avviso, un aspetto delicato, in quanto comporta il rischio di rendere definitiva un'autorizzazione provvisoria, che conserva la propria efficacia fino al provvedimento definitivo da parte della regione. Il termine di dodici mesi, infatti, può essere interpretato come un termine indicativo e non imperativo dando luogo, in tal modo, ad una proroga definitiva dell'autorizzazione provvisoria. Per tale motivo invito la Commissione a considerare con attenzione il subemendamento 0. 1. 2. 50 che, se non altro, riduce il rischio di un'interpreta-

zione estensiva del subemendamento del relatore 0. 1. 2. 20. Il subemendamento Boselli, infatti, prevede che, prima della messa a regime dell'impianto, il titolare debba in ogni caso aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Se siete tutti convinti del fatto che l'autorizzazione provvisoria non possa in alcun modo divenire definitiva, non capisco perché vi sia una posizione contraria rispetto a tale subemendamento.

Esso mira semplicemente ad esplicitare quanto previsto dall'emendamento del relatore, che, a mio avviso, dovrebbe essere riesaminato; pertanto, se la Commissione respingesse il subemendamento Boselli 0. 1. 2. 50 significherebbe che vuole rafforzare l'intenzione di trasformare l'autorizzazione provvisoria in definitiva. Ciò, peraltro, contrasterebbe con le norme comunitarie, poiché con questo artificio si tenta di scavalcare quanto esse prevedono in materia.

L'espletamento della procedura provvisoria non è sufficiente ad autorizzare la liberalizzazione di determinate emissioni da parte degli impianti industriali. Pertanto vorrei sapere per quale ragione sia stato espresso parere contrario su questo subemendamento, se solo si considera che esso è strettamente connesso a quello del relatore.

Il subemendamento Boselli 0. 1. 2. 50, il quale contiene disposizioni aggiuntive, ma anche interpretative, propone un corretto intervento legislativo, nel senso che, prima della messa in funzione, l'impianto deve aver ottenuto la prescritta autorizzazione, poiché quella provvisoria non è sufficiente ad assicurare il funzionamento a pieno regime. Mi interessa – ribadisco – conoscere per quale ragione il parere su di esso sia negativo e quello sull'analogo emendamento del relatore sia invece positivo.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, il Governo ed il relatore hanno già espresso il loro parere nella seduta precedente e non sono consentiti altri interventi in sede di dichiarazione di voto.

Pongo in votazione il subemendamento Boselli 0. 1. 2. 50, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 2.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, come ho dichiarato nella precedente seduta, le ricordo che prenderò la parola su tutti gli emendamenti e subemendamenti.

Sull'emendamento del relatore 1. 2 preannuncio il voto contrario del gruppo verde; stupisce come il relatore, la maggioranza ed il Governo continuino a sostenere determinate posizioni.

Non appena sarà presente la collega Boselli, chiederò formalmente che ai nostri lavori partecipi anche il ministro dell'ambiente.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* È nel suo pieno diritto; anzi, avrei piacere che lo facesse.

SERGIO ANDREIS. Ho soltanto preannunciato che non appena sarà presente la collega Boselli chiederemo al ministro Ruffolo di intervenire in Commissione per riferire sul merito di questo provvedimento, visto che le sue dichiarazioni sulla questione della regolamentazione delle emissioni di grandi impianti, rilasciate in sede pubblica, sono in stridente contrasto con le posizioni del sottosegretario e del relatore.

L'emendamento in oggetto sostituisce il precedente articolo 1, il quale, a sua volta, sostituisce il testo originario dell'articolo 1 del provvedimento; esso rappresenta di fatto la revisione di una delle quattro direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, recepite dalla nostra legislazione con il decreto-legge n. 203 del 1988. Ciò è molto grave, non tanto perché lo sostengono i deputati del gruppo verde, ma perché anche il rappresentante dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente, con il quale ho parlato poco prima dell'inizio della se-

duta, mi ha confermato la validità di questa nostra valutazione da un punto di vista tecnico.

Nel semestre di presidenza italiano della CEE, il rappresentante del Ministero dell'ambiente – non dell'industria ! – insiste per la revisione di un provvedimento già adottato, nonostante il fatto che essa contrasti con quanto stabilito da una direttiva comunitaria, recepita dalla nostra legislazione con il suddetto decreto n. 203.

Signor presidente, non comprendiamo l'insistenza e la rigidità con le quali la maggioranza vuole a tutti i costi far approvare questa normativa, che, se « passerà » nel testo proposto dal relatore, si limiterà a prevedere proroghe alle proroghe, e deroghe alle deroghe. Comunque, approfondirò questo aspetto della questione nel momento in cui esamineremo gli emendamenti sugli inquinanti così detti poco significativi. Come abbiamo avuto modo di osservare, questo tipo di inquinamento, attraverso le sinergie che si creano tra i vari fattori nocivi, diventa fortemente significativo. Lo stesso fenomeno inquinante, che abbiamo già osservato nel settore idrico, si verifica in quello atmosferico.

Si prende atto della carenza di intervento delle regioni e dell'amministrazione centrale, poiché l'inquinamento atmosferico è addirittura al di sotto dei minimi fissati dal Governo nazionale con la famosa delibera del CIPE del 20 dicembre 1984, ma si approva un emendamento che equivale ad una dichiarazione di resa della maggioranza e del Governo. Poiché non sono possibili controlli, di fronte alle inadempienze delle regioni, si propone di portare avanti la *deregulation*.

Con l'approvazione dell'emendamento del relatore 0. 1. 2. 20 prima che il subemendamento Boselli venisse respinto, si dà facoltà (per questo ho parlato di silenzio-assenso) ad una perizia giurata, senza alcun controllo dal centro o dalla periferia, di certificare il falso; nessuno, infatti, effettuerà mai un controllo. Mi rendo conto di usare termini pesanti, ma questa è la situazione in cui ci troviamo. Il provvedimento in discussione interessa 3 milioni di imprese, in base a quanto ci è stato dichiarato; si tratta dunque di un provvedimento di grande rilevanza ed è irresponsabile, da parte del Ministero dell'ambiente, fare marcia indietro. Non chiediamo la luna: il 25 ottobre avevamo raggiunto un accordo sul testo che, seppure non perfetto, era soddisfacente. È irresponsabile, lo ripeto, da parte del Ministero dell'ambiente insistere su tale approccio proprio nel semestre di presidenza italiana della CEE.

EDOARDO RONCHI. L'aver respinto il subemendamento Boselli ed approvato quello del relatore fa assumere all'articolo 1 del provvedimento un significato ben diverso rispetto a quello iniziale con riferimento ad un aspetto rilevante; nascono da ciò le ragioni della nostra opposizione particolarmente accentuata.

Occorre considerare con maggiore attenzione il tema dell'inquinamento di origine industriale e i motivi per cui i controlli sulle emissioni degli impianti siano risultati così poco efficaci, soprattutto con riferimento a talune cinture industriali delle città, dove peraltro sono stati effettuati in situazioni di emergenza nella stagione invernale. Se con questo provvedimento non cercheremo di correggere tale situazione, ci assumeremo una grave e rilevante responsabilità, tenendo conto del fatto che non ritengo vi saranno successive occasioni di intervento in questa materia.

Siamo la Commissione ambiente, non la « commissione per gli interessi degli industriali » e occorre analizzare a fondo i motivi per i quali dal testo-base si sia arrivati a tali peggioramenti proprio nella sede legislativa, che presuppone consensi sulle questioni sostanziali, almeno da parte dei quattro quinti dei componenti la Commissione.

Spero che si tratti solo di un dissenso di natura tecnica sul provvedimento, ma temo non sia così. Vi è, infatti, il problema che una autorizzazione provvisoria si possa basare su una perizia giurata. Oltre tutto la responsabilità prevista

dall'articolo 481 del codice penale è di difficile accertamento ed applicazione perché se fosse possibile stabilire in via definitiva che una certa autorizzazione non è conforme, non vi sarebbe bisogno di quella provvisoria che si basa sull'assenza di un controllo definitivo. Qualora subentrasse il controllo definitivo non vi sarebbe la necessità di rendere permanente la verifica della responsabilità prevista dall'articolo 481 del codice penale.

Si verifica, lo ripeto, il rischio che un'autorizzazione provvisoria basata su una perizia privata di parte, saltando dunque il momento del controllo pubblico, diventi definitiva: è un punto troppo importante del provvedimento per essere tagliato come se si trattasse di un problema secondario. Non voglio affermare che si tratti di un meccanismo di corruzione del ruolo dell'amministrazione pubblica, ma, tenendo conto della quantità degli impianti coinvolti e del carattere rilevante degli interessi in gioco, aver consentito questo canale parallelo rappresenta un'istigazione, nei fatti, al sistema delle « bustarelle » e dei ritardi (tanto l'autorizzazione provvisoria c'è e può diventare definitiva). Lo ripeto ancora una volta: considerato il carattere diffuso di questi impianti sul territorio e gli interessi in gioco, rischiamo di autorizzare un canale parallelo per « saltare » il controllo pubblico e incentivare la possibile corruzione. Tale eventualità è resa possibile dall'approvazione dell'emendamento del relatore e dall'aver respinto il subemendamento Boselli.

Preannuncio, pertanto, il mio voto contrario sottolineando, al tempo stesso, la necessità di riflettere, in considerazione delle modifiche apportate, sulla concessione della sede legislativa a questo provedimento.

GUIDO D'ANGELO. Si tratta di chiarire, ancora una volta, all'onorevole Ronchi, che forse non era presente nel precedente dibattito, il fatto che l'autorizzazione provvisoria non diventa mai definitiva in base alla normativa qui proposta, perché la regione ha l'obbligo, non la facoltà, di provvedere e tale obbligo è inadempiuto alla scadenza dei dodici mesi. L'inadempimento rappresenta, certamente, illecito amministrativo e può dare luogo ad illecito penale per omissione di atti d'ufficio. Scaduto il termine l'autorizzazione provvisoria non diventa definitiva, permanendo il dovere, da parte dell'amministrazione regionale, di provvedere sulla domanda. L'illecito amministrativo diventa penale specialmente se l'amministrazione è diffidata a provvedere. La legge sui reati amministrativi recentemente approvata ha chiarito che la conoscenza del dovere di provvedere significa sicuramente omissione di atti d'ufficio, dando quindi luogo ad un reato perseguibile in modo certo. L'autorizzazione, dunque, non diventa mai definitiva ed è questa la differenza fondamentale tra il silenzio-assenso e la normativa qui prevista.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sull'emendamento 1. 2.

SERGIO ANDREIS. Chiedo, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del regolamento, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Constatato che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati, ritengo di poter autorizzare tale verifica.

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, fa la chiama.

(Segue la chiama).

PRESIDENTE. Poiché la Commissione non è in numero legale, sospendo i nostri

lavori fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 13,15.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Il relatore ha presentato il seguente nuovo subemendamento:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Le regioni entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono al ministro dell'ambiente l'elenco delle autorizzazioni provvisorie, di cui al comma 2, per le quali sia inutilmente trascorso il termine di dodici mesi ivi previsto per la pronuncia definitiva. Il ministro dell'ambiente può sospendere l'efficacia delle singole autorizzazioni entro 90 giorni, invitando la regione a pronunciarsi in via definitiva.

2-*ter*. Il ministro dell'ambiente invia annualmente copia dell'elenco di cui al comma 2-*bis* e dei provvedimenti conseguentemente adottati alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 0. 1. 2. 51.

SERGIO ANDREIS. Chiedo che la seduta sia rinviata a martedì prossimo, in quanto i membri della Commissione devono avere il tempo di leggere ed approfondire il subemendamento 0. 1. 2. 51. È noto, infatti, che durante le sedute dedicate all'esame di provvedimenti in sede legislativa è possibile proporre subemendamenti ad emendamenti presentati dal Governo o dal relatore in corso di seduta.

Vorrei, quindi, disporre del tempo sufficiente per esaminare approfonditamente il subemendamento 0. 1. 2. 51, al fine di presentare eventualmente proposte di modifica allo stesso.

La seconda ragione per cui chiedo un rinvio della seduta è rappresentata dal fatto che, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, si sono manifestate, a mio avviso, posizioni diverse in ordine alla questione di cui ci stiamo occupando.

Ritengo, inoltre, che, se vi sarà uno sforzo da parte di tutti, si potrà trovare una soluzione equilibrata della stessa questione approvando rapidamente il provvedimento in esame.

In tal modo ho voluto sottolineare che rimangono aperti alcuni problemi anche in ordine alla parte successiva dell'articolato del disegno di legge il quale, mentre originariamente era composto da un articolo unico, ha assunto successivamente una configurazione più complessa.

Di fronte a tale situazione, ritengo che un breve lavoro in sede informale potrebbe consentire di accelerare l'*iter* del provvedimento in discussione.

GIUSEPPE CERUTTI. Sono assolutamente contrario ad un ennesimo rinvio dell'esame del provvedimento in discussione. Ritengo, infatti, che il nuovo subemendamento presentato dal relatore costituisca l'estremo sforzo compiuto dalla maggioranza per dare garanzie di certezza al raggiungimento degli obiettivi che intendiamo perseguire.

Mi appare, inoltre, alquanto strana la dichiarazione del collega Andreis che fa riferimento all'esistenza di valutazioni diverse nell'ambito del Ministero dell'ambiente. In proposito, il sottosegretario Angelini, che assiste ai nostri lavori, rappresenta a pieno titolo il suddetto Ministero e non credo che le sue valutazioni differiscano da quelle del relatore, della maggioranza e dello stesso Governo.

Perciò, qualsiasi illazione basata su voci o valutazioni di carattere personale da parte di alcuni funzionari non può essere presa in considerazione nel momento in cui si esamina un provvedimento legislativo.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Intervengo sol-

tanto per esprimere una valutazione positiva in ordine al subemendamento 0. 1. 2. 51, che costituisce un tentativo di tenere conto del dibattito finora svoltosi, eliminando nel contempo il sospetto che le autorizzazioni provvisorie rappresentino il punto terminale di un processo non più recuperabile.

Sono consapevole, altresì, del fatto che il subemendamento in questione aumenta le incombenze a carico del Ministero dell'ambiente, il quale tuttavia non si tira indietro, ma chiede soltanto di poter esercitare fino in fondo i propri poteri.

Desidero, infine, precisare che, dal punto di vista politico, non esprimo un orientamento personale, bensì la linea del Ministero dell'ambiente, come scaturisce da una verifica effettuata insieme con il ministro e con il nostro ufficio legislativo. All'interno del Ministero dell'ambiente non vi sono, quindi, assolutamente posizioni diverse, bensì una linea univoca.

EDOARDO RONCHI. La formulazione del subemendamento 0. 1. 2. 51, presentato dal relatore, migliora, a mio avviso, il testo dell'articolo 1, anche se non in maniera soddisfacente.

Un problema più delicato si pone, invece, in rapporto all'articolo 1-*bis*, che non stiamo esaminando in questo momento ma che assume comunque un certo rilievo in rapporto alla materia di cui ci stiamo occupando. In proposito, l'articolo 1 potrebbe essere approvato, a mio avviso, dietro preciso impegno, da parte della maggioranza, ad affrontare con i medesimi criteri le numerose questioni riguardanti l'articolo 1-*bis*.

Ritengo che ciò sia necessario poiché secondo l'attuale formulazione dello stesso articolo 1-*bis* i nuovi impianti, che sono in attesa di autorizzazione ma per i quali sia già stata presentata la relativa domanda al momento dell'approvazione del provvedimento in esame, possono ottenere, sulla base di una semplice perizia giurata, un'autorizzazione di fatto definitiva. Si tratta, quindi, dello stesso problema che dobbiamo affrontare esaminando l'articolo 1.

Chiedo che, data la rilevanza di questa norma, si affronti con i medesimi criteri – ripeto, non pienamente soddisfacenti – anche l'articolo 1-*bis*.

ANNA MILVIA BOSELLI. Condivido l'intervento dell'onorevole Ronchi e mi associo alla sua richiesta.

GABRIELE PIERMARTINI. Anch'io ritengo che la strada suggerita dall'onorevole Ronchi sia quella giusta. Penso che intanto la Commissione possa votare l'articolo 1, rinviando alla prossima seduta l'esame, sulla base dei medesimi criteri, dell'articolo 1-*bis*.

VITO BONSIGNORE. Condivido la proposta dell'onorevole Ronchi.

MANFREDO MANFREDI. Anch'io la condivido.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Condivido la proposta dell'onorevole Ronchi. Vorrei osservare che, a mio avviso, sarà necessario approfondire due questioni: la provvisorietà dell'autorizzazione e i tempi per la presentazione della domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, alla luce delle dichiarazioni dei colleghi e del relatore, mantiene la sua richiesta di rinvio ?

SERGIO ANDREIS. Scusi, signor presidente, dovremmo votare solo il subemendamento del relatore o anche l'articolo 1 ?

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato un subemendamento che propone di aggiungere due commi all'emendamento 1. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge. Pertanto, dopo la votazione del subemendamento 0. 1. 2. 51 si passerà a quella dell'emendamento 1. 2, rinviando alla seduta di martedì prossimo l'esame dell'articolo 1-*bis*.

SERGIO ANDREIS. Sono d'accordo nel votare il subemendamento del relatore, ma non l'emendamento 1. 2. Pertanto, insisto nella mia richiesta di rinvio.

GABRIELE PIERMARTINI. Non può dire quel che deve fare la Commissione! Può solo dire se è d'accordo o meno!

SERGIO ANDREIS. Insieme con i colleghi del gruppo verde lavoriamo da un anno su questo provvedimento!

GABRIELE PIERMARTINI. Male!

SERGIO ANDREIS. Il problema è interno alla maggioranza! Secondo il regolamento della Camera, quando vengono presentati emendamenti...

GABRIELE PIERMARTINI. Non è vero!

SERGIO ANDREIS. ...del Governo o del relatore, i commissari devono avere il tempo di presentare eventuali subemendamenti. Questo è il motivo della richiesta di rinvio! Se non si ritenesse di accogliere tale richiesta, sarei costretto a ricorrere all'articolo 41, comma 2, del regolamento che così recita: « Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto a informarne il Presidente della Camera, al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni ».

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, lei ha presentato una richiesta di rinvio contro la quale si sono pronunciati tutti gli oratori intervenuti. Pertanto, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, pongo in votazione la sua richiesta di rinvio della seduta.

(È respinta).

Passiamo all'esame del subemendamento del relatore 0.1.2.51 che, onorevole Andreis, è stato distribuito in tempo utile perché tutti i deputati potessero valutarlo e presentare eventuali proposte emendative.

SERGIO ANDREIS. Forse non ci siamo capiti; l'articolo 41, comma 2, del regolamento dice che quando sorge una questione di interpretazione...

PRESIDENTE. Pongo in votazione...

SERGIO ANDREIS. Evidentemente lei non conosce il regolamento! Se sorge questione regolamentare... *(Proteste).*

MANFREDO MANFREDI. Qual è la questione regolamentare?

SERGIO ANDREIS. ...il presidente « è tenuto » ad informarne il Presidente della Camera, non è una sua facoltà! *(Commenti — Reiterate proteste).*

PRESIDENTE. Sul punto non sorge alcuna questione di interpretazione del regolamento. Onorevole Andreis, per quale motivo non si dovrebbe votare il subemendamento del relatore che è stato distribuito a tutti i colleghi prima della votazione?

SERGIO ANDREIS. Ma all'inizio della seduta!

MANFREDO MANFREDI. Ma se hai contribuito anche tu a scriverlo!

SERGIO ANDREIS. Non è vero. Non abbiamo avuto il tempo di presentare subemendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento del relatore 0.1.2.51.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, nella scorsa seduta ho preannunciato che avrei svolto una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Andreis.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, ricorrerò alla Presidenza della Camera per la palese violazione del regolamento operata nel corso dell'esame di questo provvedimento, ritenendo che non possa ignorarsi una questione procedurale sottoposta da un rappresentante di gruppo.

Colgo anche l'occasione per sottolineare che ci accingiamo a votare il primo articolo del disegno di legge al nostro esame e mi auguro che nel corso dell'esame degli altri articoli vengano rispettate le norme procedurali.

Ho voluto sottolineare tale aspetto non per « impuntatura », come qualche collega – che peraltro è presente oggi per la prima volta esclusivamente per garantire una presenza minima per le votazioni – vorrebbe far credere. Il mio dissenso non è immotivato, ma risulta dalla constatazione della critica situazione dell'inquinamento atmosferico nel nostro paese e dal fatto che le regioni e l'amministrazione centrale non sono oggi in grado, e non lo saranno neppure dopo l'approvazione di questo provvedimento, di svolgere i compiti che il legislatore affida loro.

Nell'articolo 1, sia pure con l'inserimento del comma ultimo, si insiste sulla validità di un'autorizzazione rilasciata in via provvisoria, fissando come unica condizione la perizia tecnica giurata di cui al comma 2. Con questo articolo si giustifica l'impossibilità, o l'incapacità, delle amministrazioni regionali e del Ministero di far fronte a quanto stabilito dal decreto n. 203.

Non è un capriccio del gruppo verde chiedere maggiore serietà per un provvedimento di tale importanza, che oltretutto coinvolge centinaia di migliaia di piccole e grandi imprese.

Con l'articolo 1 si inseriscono sanzioni più severe e questo per noi rappresenta un motivo di soddisfazione; tuttavia si continua con la metodologia italiana delle proroghe alle proroghe. Il problema dell'inquinamento atmosferico coinvolge l'intero sistema industriale avanzato e non può essere certo risolto con la normativa che si intende approvare. Anche in questo caso, infatti, si pretende di risolvere la situazione con sanatorie, spostamenti di termini ed interpretazioni più o meno autentiche di un articolato di legge che non verrà attuato dalle amministrazioni centrali. Nulla ci garantisce che il Ministero dell'ambiente – e qualche perplessità in tal senso è stata manifestata anche dal sottosegretario Angelini – sia in grado di svolgere i compiti che il comma ultimo inserito all'articolo 1 gli affida. Credo di essere facile profeta nel dire che se il Governo e la maggioranza insisteranno con l'approccio seguito nelle ultime due settimane su questo provvedimento, avremo solo un aggravamento della situazione per la totale mancanza di regole certe, come il collega Manfredi, con il quale su questo punto concordo, ha sottolineato nelle ultime sedute della Commissione. Il provvedimento al nostro esame non fornisce alcuna regola certa agli operatori, oltre a non rispettare le indicazioni emerse recentemente alla Conferenza mondiale di Ginevra sul clima dove è stata chiesta anche al nostro paese una diminuzione delle emissioni in atmosfera, per poter limitare i danni all'ambiente, oltreché alla salute dei cittadini.

Per tali ragioni, e ribadendo ancora una volta la richiesta di garantire il rispetto del regolamento, preannuncio il voto contrario del gruppo verde sul subemendamento 0.1.2.51 e sull'emendamento 1.2.

GIUSEPPE CERUTTI. Vogliamo risulti chiaro che con l'approvazione di questo articolo non intendiamo affermare il principio delle proroghe, ma dare certezza ai cittadini che si impegnano a garantire i termini di riferimento che la legge impone.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Andreis che l'articolo 94 del regola-

mento, al comma 2, consente la presentazione, nel termine stabilito dal presidente, di subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione. Pertanto, da questo punto di vista il regolamento è stato totalmente rispettato.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.2.51 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, come modificato dal subemendamento testé approvato e dai subemendamenti approvati nelle precedenti sedute.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 20 novembre alle ore 14,30.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 18 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO